

## **Disposizione tecnica di funzionamento n. 01 Rev. 02 P-GAS**

(ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento della Piattaforma di negoziazione per l'offerta di gas naturale, approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 23 aprile 2010, come successivamente modificato ed integrato)

<b>Titolo</b>	<b>Giorni festivi</b>
Riferimenti normativi	Articolo 2, comma 2.2, lettera q), del Regolamento della Piattaforma di negoziazione per l'offerta di gas naturale

**Entrata in vigore il 13 aprile 2012**

## 1. Premessa

L'articolo 2, comma 2.2, lettera q), del Regolamento prevede che per giorno lavorativo si intendono i giorni dal lunedì al venerdì, ad eccezione di quelli riconosciuti festivi dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonché di quelli eventualmente indicati nelle DTF.

## 2. Giorni festivi

In particolare, si considerano festivi i seguenti giorni:

- 1) FESTIVITÀ NAZIONALE, ai sensi della Legge 20 Novembre 2000, N. 336:
  - 2 giugno (Fondazione della Repubblica)
- 2) GIORNI FESTIVI, ai sensi della Legge 27 maggio 1949, N. 260:
  - 25 aprile (Anniversario della liberazione)
  - il giorno di lunedì dopo Pasqua
  - 1 maggio (Festa del lavoro)
  - 26 dicembre (S. Stefano)
- 3) FESTIVITÀ RELIGIOSE RICONOSCIUTE COME GIORNI FESTIVI AGLI EFFETTI CIVILI, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, N. 792:
  - 1 gennaio (Maria Santissima Madre di Dio)
  - 6 gennaio (Epifania del Signore)
  - 29 giugno (SS. Pietro e Paolo)
  - 15 agosto (Assunzione della B.V. Maria)
  - 1 novembre (tutti i Santi)
  - 8 dicembre (Immacolata Concezione della B.V. Maria)
  - 25 dicembre (Natale del Signore)
- 4) 29 giugno (SS. Pietro e Paolo), ai fini della fatturazione e della regolazione dei pagamenti da parte del GME.



Disposizione tecnica di funzionamento  
n. 01 Rev. 02 P-GAS

Pagina 3 di 3